

Gazzetta ufficiale

C 339

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno

16 settembre 2016

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2016/C 339/01	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7603 — Statoil Fuel and Retail/Dansk Fuels) ⁽¹⁾	1
2016/C 339/02	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7919 — Sanofi/Boehringer Ingelheim Consumer Healthcare Business) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2016/C 339/03	Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2016/1671 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1661 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	2
2016/C 339/04	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1661 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	3

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Commissione europea

2016/C 339/05	Tassi di cambio dell'euro	4
2016/C 339/06	Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1° ottobre 2016 [Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]	5

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 339/07	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	6
2016/C 339/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	6
2016/C 339/09	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	7
2016/C 339/10	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	7

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2016/C 339/11	TECT ESPON — Invito alle parti interessate a presentare proposte per analisi mirate	8
---------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2016/C 339/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8186 — BC Partners/Keter and Jardin) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2016/C 339/13	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8153 — Wilmar/Bunge/Bunge Indo-China Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10
2016/C 339/14	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8209 — GLM/Multico/Toray Group/TTC/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7603 — Statoil Fuel and Retail/Dansk Fuels)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 339/01)

Il 23 marzo 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M7603. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7919 — Sanofi/Boehringer Ingelheim Consumer Healthcare Business)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 339/02)

Il 4 agosto 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M7919. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2016/1671 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1661 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2016/C 339/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2016/1671 ⁽²⁾ del Consiglio, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1661 ⁽⁴⁾ del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati dovranno continuare ad essere incluse nell'elenco di persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC e dal regolamento (UE) n. 269/2014, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio, **entro il 28 ottobre 2016**, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 249 del 16.9.2016, pag. 39.

⁽³⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽⁴⁾ GUL 249 del 16.9.2016, pag. 1.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1661 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2016/C 339/04)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾:

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽²⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1661 del Consiglio ⁽³⁾.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

email: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1661.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽³⁾ GUL 249 del 16.9.2016, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 296 del 21.9.2004, pag. 16.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

15 settembre 2016

(2016/C 339/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1254	CAD	dollari canadesi	1,4831
JPY	yen giapponesi	114,98	HKD	dollari di Hong Kong	8,7311
DKK	corone danesi	7,4463	NZD	dollari neozelandesi	1,5442
GBP	sterline inglesi	0,85198	SGD	dollari di Singapore	1,5366
SEK	corone svedesi	9,5500	KRW	won sudcoreani	1 267,89
CHF	franchi svizzeri	1,0941	ZAR	rand sudafricani	15,9998
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,5102
NOK	corone norvegesi	9,2648	HRK	kuna croata	7,5110
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 827,15
CZK	corone ceche	27,023	MYR	ringgit malese	4,6551
HUF	fiorini ungheresi	310,25	PHP	peso filippino	53,611
PLN	zloty polacchi	4,3254	RUB	rublo russo	73,1961
RON	leu rumeni	4,4483	THB	baht thailandese	39,265
TRY	lire turche	3,3484	BRL	real brasiliano	3,7439
AUD	dollari australiani	1,5037	MXN	peso messicano	21,6438
			INR	rupia indiana	75,3090

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1° ottobre 2016

[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2016/C 339/06)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 292 del 12.8.2016, pag. 3.

Dal	Al	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
1.10.2016	...	-0,04	-0,04	0,79	-0,04	0,46	-0,04	0,16	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	1,18	0,91	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	1,83	-0,04	1,18	-0,36	-0,04	-0,04	0,84
1.9.2016	30.9.2016	-0,03	-0,03	0,79	-0,03	0,46	-0,03	0,21	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	1,18	1,08	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	1,83	-0,03	1,18	-0,31	-0,03	-0,03	1,04
1.8.2016	31.8.2016	-0,02	-0,02	0,79	-0,02	0,46	-0,02	0,24	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	1,18	1,08	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	1,83	-0,02	1,18	-0,31	-0,02	-0,02	1,04
1.7.2016	31.7.2016	-0,01	-0,01	0,79	-0,01	0,46	-0,01	0,30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	1,18	1,08	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	1,83	-0,01	1,18	-0,31	-0,01	-0,01	1,04
1.6.2016	30.6.2016	-0,01	-0,01	1,00	-0,01	0,46	-0,01	0,30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	1,18	1,37	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	1,83	-0,01	1,40	-0,26	-0,01	-0,01	1,04
1.5.2016	31.5.2016	0,01	0,01	1,00	0,01	0,46	0,01	0,30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	1,50	1,37	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	1,83	0,01	1,40	-0,26	0,01	0,01	1,04
1.4.2016	30.4.2016	0,03	0,03	1,19	0,03	0,46	0,03	0,30	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	1,50	1,37	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	1,83	0,03	1,40	-0,22	0,03	0,03	1,04
1.3.2016	31.3.2016	0,06	0,06	1,63	0,06	0,46	0,06	0,30	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	1,92	1,37	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	1,83	0,06	1,65	-0,22	0,06	0,06	1,04
1.2.2016	29.2.2016	0,09	0,09	1,63	0,09	0,46	0,09	0,36	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	1,92	1,37	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	1,83	0,09	1,65	-0,22	0,09	0,09	1,04
1.1.2016	31.1.2016	0,12	0,12	1,63	0,12	0,46	0,12	0,36	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	1,92	1,37	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	1,83	0,12	1,65	-0,22	0,12	0,12	1,04

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2016/C 339/07)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	18.7.2016
Durata	18.7.2016 - 31.12.2016
Stato membro	Svezia
Stock o gruppo di stock	SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Specie	Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>)
Zona	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	20/TQ2072

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2016/C 339/08)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	19.8.2016
Durata	19.8.2016 - 31.12.2016
Stato membro	Germania
Stock o gruppo di stock	COD/N1GL14
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	21/TQ72

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2016/C 339/09)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	18.8.2016
Durata	18.8.2016 - 31.12.2016
Stato membro	Francia
Stock o gruppo di stock	SRX/2AC4-C
Specie	Razze (<i>Rajiformes</i>)
Zona	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	22/TQ72

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2016/C 339/10)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	20.8.2016
Durata	20.8.2016 - 31.12.2016
Stato membro	Belgio
Stock o gruppo di stock	SRX/89-C.
Specie	Razze (<i>Rajiformes</i>)
Zona	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	24/TQ72

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

GECT ESPON — Invito alle parti interessate a presentare proposte per analisi mirate

(2016/C 339/11)

Nel quadro dell'operazione unica del programma ESPON 2020, GECT ESPON invita le parti interessate a presentare proposte per analisi mirate.

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il **13 gennaio 2017**.

Il modulo di candidatura e una guida di orientamento delle parti interessate per la preparazione delle proposte possono essere scaricati dal sito web di ESPON: <http://www.espon.eu>

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8186 — BC Partners/Keter and Jardin)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 339/12)

1. In data 8 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa BC Partners LLP («BC Partners», Regno Unito) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo di parti di Keter Plastic Limited («KPL», Israele) e di Jardin International Holding B.V. («JIH», Cipro) mediante acquisto di quote. I comparti che verranno acquisiti a seguito dell'operazione in questione sono denominati «comparto Keter» («Keter Business») e «comparto Jardin» («Jardin Business»).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- BC Partners: investimento in private equity, in particolare sui mercati europei e del Nord America. BC Partners opera attraverso i fondi BCECIX e BC European Capital VIII,
- comparto Keter: progettazione, produzione, commercializzazione e vendita di prodotti di consumo per la casa in resina, compresi mobili e contenitori da esterno, prodotti per l'organizzazione della casa, prodotti per il fai da te, il giardinaggio e la cura degli animali domestici, giocattoli per bambini,
- comparto Jardin: progettazione, produzione, commercializzazione e vendita di mobili da giardino in plastica, contenitori, articoli per la cucina e la casa.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8186 — BC Partners/Keter and Jardin, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8153 — Wilmar/Bunge/Bunge Indo-China Holdings)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 339/13)

1. In data 8 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Siteki Investments Pte Ltd («Siteki», Singapore), appartenente al gruppo Wilmar International Limited («Wilmar», Singapore), e Bunge Agribusiness Singapore Pte Ltd («BAS», Singapore), appartenente al gruppo Bunge Limited («Bunge», Stati Uniti), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Bunge Indo-China Holdings Pte. Ltd. («BIC», Vietnam), attualmente sotto il controllo esclusivo di BAS, mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - gruppo Wilmar: svolge le seguenti attività nel settore agroalimentare: coltivazione della palma da olio, frantumazione di semi oleosi, raffinazione di oli commestibili, macinazione e raffinazione dello zucchero, produzione di grassi speciali, prodotti oleochimici, biodiesel, fertilizzanti e farine e lavorazione del riso;
 - gruppo Bunge: impresa alimentare e agroalimentare che opera nell'acquisto, nello stoccaggio e nella lavorazione di sementi e semi oleosi, nella produzione e vendita di zucchero, bioenergia, oli e grassi commestibili, nella produzione di prodotti di consumo a base di frumento, granturco e riso macinato e nella produzione, miscelazione e distribuzione di fertilizzanti per l'agricoltura;
 - BIC: importazione di semi di soia grezzi, frantumazione di semi di soia per la produzione di olio di semi di soia grezzo, pula di soia, farina di soia e lecitina per mangimi destinati alla vendita in Vietnam.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8153 — Wilmar/Bunge/Bunge Indo-China Holdings, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8209 — GLM/Multico/Toray Group/TTC/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 339/14)

1. In data 9 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese PT. Gapura Liqa Mandiri («GLM», Indonesia), Multico Infracore Holdings Pte Ltd. («Multico», Singapore), Toray Industries, Inc. («Toray Group», Giappone) e Toyota Tsusho Corporation («TTC», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di PT. Gapura Liqa Solutions («GLS», Indonesia), una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune, mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- GLM: soluzioni nel settore idrico, tra cui processi di trattamento delle acque reflue e servizi di potenziamento, riciclaggio e recupero,
- Multico: distribuzione di attrezzature pesanti, motori e parti da utilizzare in diversi settori quali le costruzioni, l'agricoltura, il petrolio, il gas e l'energia rinnovabile,
- Toray Group: produzione e vendita di prodotti chimici per diverse applicazioni,
- TTC: commercio su scala mondiale in settori quali i metalli, l'industria automobilistica, gli aerei, i prodotti chimici e l'elettronica,
- GLS: vendita, installazione e manutenzione di impianti di trattamento delle acque e altri servizi di trattamento delle acque, principalmente in Indonesia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8209 — GLM/Multico/Toray Group/TTC/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT